

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
E SCIENZE UROLOGICHE



Decisione di contrarre ex art. 17, comma1, del d. lgs. N.36/2023

-Affidamento diretto-

Codice CIG: B5F8416190

Id 655

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma1, lett b) del d.lgs n.36/2023 per la Fornitura DI kit per Isterosonosalpingografia – richiesta del Prof. Muzii - Dipartimento MISU

Il Responsabile Amministrativo Delegato

VISTI

- lo Statuto della Sapienza, Università di Roma, emanato con D.R. n 3689 del 29-10-2012 e pubblicato sulla G.U. – Serie generale n 261 dell’8-11-2012, e successive modifiche di cui al D.R. n 1549 del 15-5-2019, pubblicato sulla G.U. – Serie generale n 122 del 27-5-2019.
- il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n 65 del 13-1-2016 e successive modifiche di cui al DR n. 1160 del 29.04.2021;
- il D.P.R. 62/2013 e ss. mm. e ii. “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*” e successive modifiche di cui al D.P.R. N.82 del 13-06-2023, pubblicato sulla G.U. – Serie generale n.150 del 29-06-2023;
- il Decreto Rettoriale n. 3430 del 28-11-2022 con il quale è stato emanato il Codice etico e di comportamento di Sapienza Università di Roma;
- il D.to Legislativo n 36/2023 e ss. mm. e ii. e l’Allegati;
- le Linee Guida per l’utilizzo del Codice dei Contratti D.Lgs 36/2023, emanate con Circolare direttoriale Prot. n 0060790 del 3-7-2023;
- il PIAO 2025-2027, Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 2 del 28 gennaio 2025
- la legge 7 agosto 1990, n 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi” e ss.mm.;

RILEVATA l’esigenza di procedere all’affidamento delle prestazioni di cui all’oggetto rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguiti dal Dipartimento Materno infantile e Scienze urologiche. In particolare la fornitura oggetto dell’acquisto è importante, per codesta amministrazione, per l’uso didattico degli studenti della Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia nello studio della pervietà tubarica.

CONSIDERATO

- che l’art. 17, comma 2, del D.Lgs 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l’affidamento di cui all’ oggetto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:



Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto:

Acquisto di kit per Isterosonosalpingografia per l'uso didattico degli studenti della Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia del Dipartimento MISU. Vista la richiesta fatta dal Prof. L. Muzzi Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia del Dipartimento Materno Infantile e Scienze Urologiche, con fondi della stessa Scuola di specializzazione avente come Direttore il Prof. L.Muzii. Inoltre è presente la dichiarazione di infungibilità nella quale si riscontra che le caratteristiche dei beni oggetto del presente acquisto sono insostituibili e non riscontrabili in altri prodotti.

Importo del contratto: 3.594,75 euro.

Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23-7-14;

-*Modalità di scelta del contraente:* affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2023;

-*Clausole ritenute essenziali:* quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

-*L'importo* dell'affidamento non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del D.Lgs 36/2023;

- preliminarmente, come la prestazione di cui in oggetto non può rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;
- che l'art. 50 del D.Lgs 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole



dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del D.Lgs n 36/2023;

- ai sensi dell’art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all’esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all’allegato I.4 del D.Lgs 36/2023, TAB A.
- che ai sensi dell’articolo 11 comma 2 del D.Lgs 36/2023 cosi’ come mod. dal D.Lgs. 209/2024, il contratto collettivo CCNL applicato dalla ditta Servi Ospedalieri è il CCNL xxxxxxx;
- che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs 36/2023;
- che l’affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Dipartimento può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell’art.1 comma 450 della Legge n296/2006;
- che in considerazione del ridotto valore economico dell’acquisto ed in conformità a quanto disposto dall’art. 53, comma 1, del D.Lgs 36/2023, non sono richieste le garanzie provvisorie di cui all’art.106 del medesimo codice;
- che con riferimento a quanto disposto dall’art. 53, comma 4, del D.Lgs 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola, sia per il ridotto valore economico delle stesse sia per la remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni al Dipartimento;
- **RAVVISATO** in merito che, da una verifica eseguita tramite apposita piattaforma telematica, i servizi in questione non risultano allo stato presente nelle convenzioni Consip Spa attive;
- **PRESO ATTO** che, ai sensi dell’art. 26, c. 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101»;
- **VISTO** il D.L. n.95 del 6.7.2012, convertito in legge con modificazioni L. n. 135 del 7.8.2012, che prevede all’art.1 co. 1 che i contratti stipulati in violazione dell’art.26, co. 3, della L. n.23.12.1999 n.488 “sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”;
- **CONSIDERATO** che la citata L. 135/2012 prevede all’art. 1, co. 3, che “Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”;

**RITENUTO**

- che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- **di affidare alla ditta Unimed S.R.L. per l'unicità del dispositivo EXEM-FOAM KIT da essa distribuito e coperto anche da brevetto. EXEM-FOAM KIT è destinato alla diagnosi di pervietà tramite la procedura di sonoisterosalpingografia. Unimed S.R.L. ha sede legale in via Montereale 8/C , 33170 Pordenone (PN) – Italia, P.IVA 01090420934 per un totale complessivo di euro 3.594,75** In quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguiti dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta azienda affermata che vanta una presenza pluridecennale nel campo delle tecnologie sanitarie.
- idonea la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dalla suddetta Ditta in merito al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
- che l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n 62/2013 e s.m.i., nonché dell'art. 16 del D.Lgs n 36/2023;

Decisione di contrarre ex art. 17, comma1, del d. lgs. N.36/2023

1. **di affidare, per le ragioni esplicitate in narrativa, le attività in parola alla ditta Unimed S.R.L. per l'unicità del dispositivo EXEM-FOAM KIT da essa distribuito e coperto anche da brevetto. EXEM-FOAM KIT è destinato alla diagnosi di pervietà tramite la procedura di sonoisterosalpingografia. Unimed S.R.L. ha sede legale in via Montereale 8/C , 33170 Pordenone (PN) – Italia, P.IVA 01090420934 per un totale complessivo di euro 3.594,75 più IVA al 22% per un totale complessivo di 4.385,60** precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
2. **di impegnare**, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione di:
 - Euro 3.594,75 più 790,84 euro (di oneri IVA AL 22%) sulla voce di costo A.C.09.01.010.050.01Altro Materiale di consumo sul progetto "000019_22_SCSPEC_GINECOLOGIA- Contributo Scuola Specializzazione Ginecologia e Ostetricia A.A. 2020/2021 cod. 28290 di cui il responsabile è il direttore della Scuola di Specializzazione di Urologia Il Prof. L.Muzii";
3. **di far provvedere** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura elettronica e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;



4. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
5. **di attribuire** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione;
6. **di dare atto** che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n 1300 e successive modifiche di cui alla delibera ANAC N. 621 del 20-12-2022;
7. **di precisare** che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
8. **di demandare** al RUP, anche per mezzo degli Uffici competenti,
 - tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
 - gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del Dlgs n 36/2023.

Roma, 10/03/2025

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO
Dott. Carlo Appeteccchia